

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE NONCHE' PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE
(COSAP)**

Il presente Regolamento disciplina nel territorio comunale i criteri di rilascio delle concessioni/autorizzazioni per opere temporanee e permanenti nonché per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)

PARTE I^a
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E
REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione temporanea o permanente di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune concede l'occupazione suddetta;
- per "occupazione" o "occupare" la disponibilità o l'utilizzo, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici come di seguito definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", il presente documento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra e il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti le medesime, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2
Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo n. 446/1997, e s.m.i., disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, i criteri di determinazione e applicazione del canone, nonché le procedure per la richiesta, il rilascio, il rinnovo degli atti di concessione relativi alle occupazioni medesime.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione-autorizzazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:
 - a) occupazioni sia permanenti che temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - b) occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - c) occupazioni per accesso alle proprietà;
 - d) occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - e) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa, con condutture e impianti;
 - f) attraversamenti ed impianti di ogni genere.
 - B) Le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
 - C) Agevolazioni speciali;

- D) Criteri di determinazione del canone;
- E) Modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) Accertamento e sanzioni;
- G) Disciplina transitoria.

Articolo 3 Concessioni/Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Articolo 4 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i., recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 241/1990 e s.m.i.
3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio; per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
4. Le concessioni permanenti sono rilasciate dal Responsabile dell'Area competente.
5. Le concessioni temporanee sono rilasciate normalmente dal Responsabile dell'Area competente, o in sua assenza, dal Segretario Comunale o da un Funzionario delegato.
6. Per quelle concessioni che comportino valutazioni di carattere discrezionale o che rivestono particolare valenza per il paese, dovrà essere acquisito preventivo parere della Giunta Comunale.

Articolo 5 Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, e s.m.i..
La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 642/1972, e s.m.i., deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o

- soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo e ove sia necessario o prescritto in altri regolamenti, anche l'elaborato grafico e/o l'indicazione dell'eventuale scritta da esporre;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge n. 15/1968, e successive modificazioni ed integrazioni.
 3. Ad attivazione dello Sportello Telematico Polifunzionale, le istanze potranno essere presentate anche attraverso tale canale.

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo il Comune ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Sono, comunque, respinte le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'igiene, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità.
3. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 (trenta) se trattasi di occupazioni temporanee e di giorni 60 (sessanta) se trattasi di occupazioni permanenti dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
4. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
5. I termini di cui al comma 3 possono essere interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga al Settore competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata. I termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 241/1990 e s.m.i.
6. Il responsabile del procedimento ha, comunque, facoltà di indire apposita conferenza di servizi per acquisire il parere di altri uffici, settori o attività ai fini dell'istruttoria.

Articolo 7

Istruttoria

1. Il Responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 5, il Responsabile formula all'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, i pareri si intenderanno acquisiti favorevolmente.
5. Il Responsabile del procedimento trasmette alla Polizia Locale copia delle autorizzazioni/concessioni rilasciate ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. Il Responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il Responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al provvedimento.

Articolo 9

Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile dell'area competente corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione.
2. Il rilascio della concessione/autorizzazione è subordinato al versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - 1) marca da bollo
 - 2) spese relative all'atto (es. di sopralluogo, diritti, ecc.)
 - 3) deposito cauzionale

3. L'entità della cauzione, se prevista, è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
4. Il Responsabile dell'Area a cui compete il rilascio della concessione/autorizzazione, ha sempre la facoltà di rifiutarla o di limitarla nel tempo indicandone i motivi, inoltre può imporre, come condizione al rilascio, limitazioni di orario durante la giornata, senza che ciò comporti una diminuzione di tassa.
5. La concessione/autorizzazione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui al punto 8 dell'art. 26 a seguito di comunicazione scritta all'ufficio competente da darsi almeno 10 giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso; la comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione, di cui all'art. 17 e per quelle momentanee di cui al citato art. 26, punto 8 lettere c) e d).
L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera b) del punto 8 dell'art. 26.
6. La concessione/autorizzazione vale soltanto per la persona, per il tempo e per lo scopo in essa specificati.
7. E' facoltà dell'Amministrazione con l'atto di autorizzazione dettare le opportune prescrizioni alla collocazione di strutture sia fisse che mobili, relativamente all'occupazione in zone di interesse particolare quali:
 - le aree del territorio comunale ove per motivi storici, civili, sociali, artistici, ambientali, paesaggistici, culturali o altro motivo socialmente rilevante, vige un particolare interesse collettivo;
 - le aree del territorio comunale sottoposte a tutela particolare per legge o altre norme regolamentari o di opportunità;
 - nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico.

Articolo 10

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del Concessionario;

Articolo 11

Principali obblighi del Concessionario

1. È fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì obbligo al Concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il Concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il Concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il Concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il Concessionario dovrà inoltre:
 - a) pagare le spese relative all'atto di concessione;
 - b) depositare presso la Tesoreria Comunale la somma richiesta dal Comune a titolo di garanzia del ripristino delle superfici delle aree pubbliche occupate, da restituirsi dopo aver acquisito il parere del competente ufficio. In alternativa, potrà essere presentata idonea fidejussione bancaria o assicurativa. Tale somma potrà essere in tutto o in parte incamerata qualora le opere di ripristino non corrispondono a quanto prescritto e siano necessari ulteriori accorgimenti.
6. Per gli Enti che normalmente eseguono lavori di sottosuolo stradale, sarà stabilita una cauzione - una tantum - per tutti i lavori che verranno eseguiti.
7. E' facoltà del Comune di stabilire altri obblighi nell'atto di concessione - autorizzazione e di imporre nuove condizioni o prescrizioni durante il periodo di validità della stessa.
8. Chiunque eseguirà i lavori per l'uso della concessione sarà tenuto responsabile civilmente e penalmente dei danni che potrà arrecare a persone e cose per effetto dei lavori stessi.
9. Pertanto incombe a chiunque esegue tali lavori, l'obbligo di collocare in sito e mantenere efficienti per tutta la durata dei lavori la segnaletica prescritta dal Codice della Strada e dai regolamenti locali per le interruzioni stradali alla libera circolazione. In difetto, si potrà provvedere a spese del Concessionario.
10. I sopralluoghi e le misurazioni necessarie per ogni lavoro cui si riferisce la concessione saranno effettuati da Funzionari degli uffici comunali ciascuno per quanto di propria competenza.
11. L'assegnazione dei posti nei luoghi dove vengono tenuti mercati e fiere aventi carattere ricorrente e non continuativo, viene fatta in base a quanto disposto in merito dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
12. Per l'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù ad uso pubblico, è d'obbligo richiedere concessione comunale.
13. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce o a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione.

14. Quando, per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavi e materiale di scarto, nel permesso devono essere indicati i modi di occupazione ed i termini di trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
15. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, qualora risultino diverse da quelle richiamate all'articolo 9 comma 5 del Regolamento, è necessario ottenere la concessione comunale. Il Responsabile dell'Area competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Articolo 12

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione - rinuncia

1. Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'articolo 9, comma 3.

Articolo 13

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - ✓ violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
 - ✓ violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - ✓ mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 14

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 (quindici) giorni se trattasi di occupazioni temporanee e di 30 (trenta) giorni se trattasi

di occupazioni permanenti dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione - autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Articolo 15

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 (trenta) giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 6, 7 e 8 del presente Regolamento.
5. Limitatamente alle occupazioni temporanee effettuate per interventi edilizi, qualora l'occupazione sia un mero proseguimento della concessione in essere, è consentita la proroga della concessione, subordinata a comunicazione da parte del soggetto interessato entro il termine della scadenza concessione già rilasciata.

Articolo 16

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Articolo 17

Occupazioni d'urgenza

1. Salvo diverse specifiche disposizioni, non sono soggette a preventiva concessione, le seguenti occupazioni:
 - a) interventi di assoluta necessità ed urgenza, disposti dal Sindaco per la tutela della pubblica incolumità, nei limiti necessari a soddisfare tale finalità;
 - b) la realizzazione di occupazioni di assoluta necessità ed urgenza, anche non ordinate dal Sindaco, volte al fine di evitare un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nei limiti a ciò necessari ed a norma del Codice della Strada.
2. Le occupazioni di cui al comma 1, sono eseguite sotto la personale responsabilità del proprietario o del possessore a qualsiasi titolo, dell'assuntore e dell'eventuale direttore dei lavori; è fatto obbligo alle predette persone, contestualmente all'inizio dell'occupazione, di darne immediata e dettagliata comunicazione al Sindaco, anche con preavviso telegrafico o altro mezzo idoneo a tal fine, entro cinque giorni dall'occupazione. Chiunque sia interessato

dovrà richiedere la concessione dell'occupazione così come previsto dal presente Regolamento.

3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 38 del presente Regolamento per le occupazioni abusive.

Articolo 18 **Limite delle occupazioni**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del nuovo Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come previsto dal Codice della Strada e norme regolamentari vigenti di applicazione dello stesso.
3. Al fine di garantire il rispetto dei diritti pubblici d'uso e di godimento dei monumenti vincolati e per tutelare un insieme di valori storici ed ambientali, non verranno rilasciate autorizzazioni/concessioni di occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico o privato ad uso pubblico nelle seguenti vie e piazze:
 1. Via Umberto I°;
 2. Piazza Vittorio Emanuele III°;
 3. Arena Interna del Castello Visconteo;
 4. Arena Esterna del Castello Visconteo;
 5. Via Castello tratto compreso fra Via Umberto I° e la Circonvallazione B

fatta eccezione per quelle autorizzate di volta in volta dalla G.C. e per quelle sotto elencate:

- a) attività commerciali e pubblici esercizi già presenti nei luoghi citati;
- b) manifestazioni culturali, sportive, di solidarietà scolastiche, politiche e patriottiche e di promozione commerciale, organizzate, autorizzate o patrocinate dal Comune;
- c) mercatini estivi e natalizi;
- d) le associazioni in occasione delle festività natalizie;
- e) celebrazione delle forze armate;
- f) manifestazioni politiche e sindacali purché non concomitanti con altre celebrazioni, avvenimenti o attività organizzate/patrocinate dal Comune;
- g) occupazioni relative ad interventi manutentivi sia ordinari che straordinari dei fabbricati presenti nei luoghi citati.

E' fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale disciplinante il commercio su aree pubbliche. Per monumenti vincolati si intendono quelli risultanti dai Decreti del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in esecuzione della Legge n. 1089/1939.

4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 19 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme alle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva il Responsabile al rilascio delle occupazioni, previa constatazione e contestazione della violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone, previo comunicazione agli interessati dell' avvio del procedimento di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i., la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.
4. Oltre al pagamento del canone previsto per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni e le indennità previste dall'articolo 37, indipendentemente da quanto disposto dal comma 3, del presente articolo. Il pagamento delle sanzioni non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di accertamento di violazione redatto da Agente di Polizia Locale o da personale abilitato a svolgere servizio di Polizia Stradale, o nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, dal legale rappresentante delle società concessionaria o da persona dallo stesso delegata. Per le occupazioni permanenti, qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le occupazioni temporanee, le stesse si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale così come previsto dall'art. 63 comma 5 lettera g) del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..

PARTE II^a **DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI** **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Articolo 20 **Concessione del suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di pubblico** **passaggio per i pubblici esercizi**

1. L'occupazione di suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di pubblico passaggio per l'installazione di strutture per il ristoro e l'intrattenimento all'aperto, esterne ai pubblici esercizi nel territorio comunale, è disciplinata dal regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea del suolo pubblico o privato di uso pubblico mediante dehors e dal presente Regolamento.

Articolo 21

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per scavi o manomissioni stradali

1. L'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche effettuata per l'esecuzione di scavi o manomissioni stradali è soggetta ad apposita concessione.
2. Prima di dar corso ai lavori, il titolare della concessione dovrà darne comunicazione al competente Ufficio Comunale - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, alla Polizia Locale, e agli eventuali operatori privati della zona ed alle aziende di trasporto pubblico.
3. Le aziende preposte all'esercizio dei pubblici servizi, per i guasti che determinano situazioni di pericolo o utenze fuori servizio, possono intervenire immediatamente dandone tuttavia tempestiva comunicazione agli interessati sopra menzionati.

Articolo 22

Occupazione temporanea di suolo pubblico per fini politici, sindacali, socio-culturali e sportivi senza scopo di lucro

1. Per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per l'attività di propaganda politica, sindacale, sportiva e socio culturale, anche mediante raccolta di firme e fondi da parte di associazioni senza scopo di lucro, le postazioni devono essere localizzate nelle aree e spazi del territorio comunale stabiliti dalla disciplina specifica. Ove non risulti adottata dall'A.C. una specifica norma regolamentare, tali spazi sono individuati come segue:
 - Via Umberto I° angolo chiesa parrocchiale/ farmacia
 - Via Umberto I° area antistante via Verdi
 - Via Umberto I° portici antistanti civico n.39 (esclusivamente nei giorni di chiusura delle attività commerciali presenti)
 - Piazza Rinascente area in adiacenza a via Castello

Ulteriori aree verranno individuate dal Servizio di Polizia Locale in base alle necessità.

Per le occupazioni effettuate per esercitare l'attività di cessioni ai fini solidaristici, le aree sono individuate all'interno dello specifico piano.

Gli spazi per l'attività di che trattasi, vengono assegnati in osservanza delle disposizioni dei commi seguenti.

2. Le domande saranno esaminate ed assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, l'ufficio competente segnala al richiedente le postazioni disponibili più vicine.
3. Nella domanda può essere richiesto per l'occupazione di una stessa area un periodo massimo di quindici giorni, compresi nel mese in corso e in quello successivo. Possono fare eccezione a questo limite le attività che necessitano di tempi più lunghi, quali le raccolte di firme per le istanze referendarie, per la presentazione di liste elettorali e di candidature.
4. L'occupazione può effettuarsi al massimo dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Articolo 23

Occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio dei mestieri itineranti e per la vendita di proprie opere dell'ingegno di carattere creativo

1. Gli spazi per l'esercizio dei mestieri itineranti (suonatori ambulanti, giocolieri e simili) e per l'attività di vendita di proprie opere dell'ingegno di carattere creativo, vengono assegnati, sempre in via temporanea, per periodi non superiori a 5 (cinque) giorni fissando gli orari e i luoghi in cui tali attività possono essere esercitate ed eventuali altre limitazioni ritenute

opportune.

2. Qualora la postazione richiesta risulti già assegnata, l'ufficio competente segnala al richiedente le postazioni disponibili più vicine.
3. E' fatto divieto di utilizzo di strumenti con amplificazione sonora, salvo deroga contenuta nella concessione.
4. Per il commercio su aree pubbliche si rinvia alla disciplina specifica.

Articolo 24

Posteggi per il commercio su aree pubbliche e in forma itinerante

1. Le occupazioni nei posteggi per il commercio su aree pubbliche sono disciplinate oltre che dal presente Regolamento, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, dai regolamenti speciali, nonché dalle disposizioni attuative in materia.
2. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati cittadini può essere svolto con apposita autorizzazione, che, a seconda del tipo di mercato e della durata dell'occupazione di suolo pubblico, comporta l'applicazione del Canone COSAP permanente o temporaneo.
4. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere la concessione all'occupazione di suolo pubblico. In ogni caso. Il Comune con proprio provvedimento individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
5. La concessione è sospesa per 15 (quindici) giorni per accertato omesso pagamento del canone, con le modalità previste dal presente Regolamento. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo pubblico viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
6. La concessione è revocata qualora, decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, non sia stato effettuato il pagamento del Canone. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.

Articolo 25

Canone d'uso del suolo pubblico finalizzato allo svolgimento di eventi di promozione commerciale

1. A fronte della richiesta di concessione per l'occupazione del suolo pubblico finalizzata allo svolgimento di eventi di promozione commerciale o connessi a iniziative comunque aventi una particolare rilevanza pubblicitaria negli spazi pubblici del territorio cittadino che per loro natura o storia rappresentano un valore per il paese, è dovuto un canone giornaliero in presenza di:
 - a) eventi organizzati da soggetti privati con fini di lucro nelle piazze e vie del centro storico;
 - b) eventi di privati per sponsorizzazione prodotti o servizi e per riprese televisive/cinematografiche.
2. Il canone di cui al comma 1 è corrisposto dagli operatori tenuto conto del

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione per la determinazione del canone stabilito in base alle caratteristiche delle aree e dei valori architettonici e ambientali delle stesse, degli oneri che vengono a gravare sull'ente nonché dei disagi che si determinano per i cittadini in relazione all'uso degli spazi pubblici da parte di privati, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche individuate nell'allegato A).

3. Il rilascio dei relativi atti concessori o autorizzativi per le iniziative pubblicitarie o commerciali è subordinato al pagamento del predetto canone oltre all'imposta per la pubblicità e ai costi accessori all'occupazione.
4. Per lo sfruttamento del diritto di immagine di Pandino, in occasione di eventi organizzati da soggetti privati per sponsorizzazione di prodotti o servizi e per riprese televisive/cinematografiche dei luoghi e spazi pubblici del territorio cittadino che per loro natura o storia rappresentano un valore per il paese, la Giunta può stabilire specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione.

PARTE III^a

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Articolo 26

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285/ 1992, e s.m.i., i tratti di strade statali e provinciali attraversanti il centro abitato.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio. La costituzione della servitù nei modi legge «significa che la servitù è sorta per atto volontario giuridicamente rilevante, in via coattiva o per decorso del tempo (usucapione: passaggio indiscriminato, pacifico ed ininterrotto della collettività per 20 anni, per *dicatio ad patriam*, cioè per destinazione d'uso pubblico effettuate dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività).
3. Rientrano di massima nelle occupazioni permanenti o temporanee quelle con:
Tettoie, pensiline, corpi sporgenti, intercapedini e simili ♦ Tavolini, sedie, lampade ed ombrelloni con piedistallo, vasi e simili con piante disposti all'esterno di pubblici esercizi o ♦ Tende ♦ Palchi, pedane e banchi per orchestra e spettacoli e manifestazioni ♦ Dissuasori – segnaletica orizzontale ♦ Deposito a terra di merci, generi ed oggetti per la vendita al pubblico ♦ Rastrelliere per velocipedi ♦ Padiglioni, giostre, baracconi vari, circhi equestri e pubblici divertimenti ♦ Deposito di materiale edile, recinzioni per costruzioni mediante steccati, armature e impalcature ♦ Chioschi ed edicole e simili ♦ Cartelloni ed altri mezzi pubblicitari ♦ Passi carrabili ♦ Autovetture da piazza negli spazi loro riservati ♦ Apparecchi automatici (distributori di generi di monopolio, dolciumi, pesatrici e simili) ♦ Serbatoi per distributori di carburanti ♦ Condotture di distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica ♦ Cavi telefonici, ecc..

4. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Le superfici isolate inferiori al metro quadrato saranno computate per un metro quadrato.
5. Per le occupazioni del suolo in genere che occupano una superficie non superiore a mezzo metro quadrato, non si fa comunque luogo all'applicazione del canone; nel caso di più occupazioni insistenti sulla stessa area o spazio, il canone si determina sommando le relative superfici effettivamente occupate, con arrotondamento alla misura superiore.
6. Sono escluse dal canone:
 - ❖ le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile;
 - ❖ le occupazioni con tende solari poste a copertura dei balconi;
 - ❖ le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale;
 - ❖ le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune.
7. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, Comuni e loro Consorzi, enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e da quegli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R. che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge n. 222/1985.
 - b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché quelle di interesse di circolazione stradale - comunque sprovviste di indicazioni pubblicitarie;
 - c) gli orologi di proprietà privata ma funzionanti per comodo del pubblico e regolati dall'Autorità pubblica; comunque sprovvisti di indicazioni pubblicitarie;
 - d) le aste delle bandiere;
 - e) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di trasporto di linea in concessione o autorizzati, durante le soste o nei posteggi assegnati;
 - f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici (vedi distribuzione del gas e dell'acqua potabile) nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
 - h) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - i) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - l) le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici e commerciali, con proiezione sul suolo non superiore a mt. 1,50; purché preventivamente autorizzate.
 - m) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - n) le occupazioni con fiori e piante ornamentali (fioriere o vasi) poste a lato delle vetrine di esercizi commerciali e accessi esercizi pubblici e di servizio, (come abbellimento – arredo urbano) per un massimo di 2 per vetrina o accesso, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio, siano posti in contenitori facilmente movibili e abbiano una profondità non superiore a 30 cm; e preventivamente autorizzate;
 - o) le occupazioni d soprassuolo con qualsiasi corpo illuminante (lampade, fari, ecc.) che diffonde luce per illuminare vetrine di esercizi commerciali e pubblici, mezzi pubblicitari (insegne, cartelli) per un massimo di 2 per vetrina o mezzo pubblicitario e che comunque la superficie di proiezione al suolo non sia complessivamente superiore a mezzo metro

quadrato; purché preventivamente autorizzate.

- p) le occupazioni del suolo con grate, intercapedini e simili, poste per consentire l'areazione o luce ad occupazioni di sottosuolo aventi superficie non superiore a mezzo metro quadrato.
- q) le occupazioni temporanee connesse alle attività economiche per le quali è stato sospeso l'utilizzo del suolo per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore o per provvedimenti emessi da Pubbliche Autorità per la tutela della sicurezza, della salute e dell'integrità pubblica.

8. Sono esenti le occupazioni occasionali:

- a) di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area/superficie occupata con impianti o strutture a terra non ecceda i 10 (dieci) metri quadrati;
- b) effettuate temporaneamente per manifestazioni e iniziative culturali, turistiche, sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione o, comunque non lucrative, e di durata non superiore a 24 ore, purché preventivamente autorizzate. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'intero della manifestazione/iniziativa svolgono attività economica;
- c) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune;
- d) il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- e) di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a ore 8 (otto);
- f) momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- g) per operazioni di trasloco, di manutenzione anche del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore;
- h) poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
- i) le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "Enti del Terzo Settore" di cui risultino iscritte nell'anagrafe unica degli "Enti del Terzo Settore" istituita presso il Ministero delle Finanze per l'esercizio di attività aventi natura statutaria.

9. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può, previa deliberazione della Giunta Comunale:

- a) stipulare con terzi accordi relativi all'occupazione di suolo pubblico nelle quali il canone può essere eventualmente compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità, o con sponsorizzazione di eventi organizzati dal Comune;
- b) prevedere per eventi eccezionali, esposizioni e manifestazioni di rilevante interesse turistico per il paese e per la realizzazione di riprese televisive, cinematografiche e multimediali di rilevante interesse culturale e produttivo per il paese, specifici canoni da corrispondere tenendo conto della superficie occupata e della tipologia dell'occupazione;
- c) accordare riduzioni del canone fino alla sua totale esenzione per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico.

Articolo 27

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di

concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.
3. Nel caso di rilascio di concessione in favore di un soggetto organizzatore di eventi pubblici, ferma restando l'unitarietà dell'atto concessorio, giustificabile per ragioni di semplificazione, speditezza ed efficienza amministrativa, l'obbligo di pagamento del canone è istituito in capo al predetto soggetto organizzatore, che assume ogni responsabilità circa la regolarità dell'occupazione, restando esposto all'applicazione di eventuali sanzioni per utilizzo difforme; il calcolo del canone dovuto dal concessionario-organizzatore all'Ente si effettua con applicazione di metodo modulare qualora nella richiesta di concessione siano dettagliatamente specificate le superfici occupate, la destinazione e la durata dell'occupazione, allo scopo di distinguere le aree da destinare alla collocazione di banchi di mercato di vendita di cibi o beni durevoli o altra struttura espositiva per vendita o pubblicità (per le quali è opportuno e giustificabile determinare il canone in connessione con l'utilità economica e il fine lucrativo perseguiti), da ogni altra area diversamente utilizzata.
Qualora dalla richiesta di concessione suolo pubblico non sia possibile individuare precisamente la suddivisione delle aree, l'ufficio procederà al calcolo senza applicazione del metodo modulare.

Articolo 28

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, è inferiore all'anno.
L'occupazione di spazi pubblici per l'installazione di dehors, sia stagionali che continuativi, è temporanea ed è soggetta al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche calcolata con la relativa tariffa per le occupazioni temporanee.
4. Tutte le occupazioni devono essere autorizzate dagli uffici comunali competenti. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali, intendendosi per tali quelle di durata non superiore a trenta minuti.
5. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i..
6. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse delle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., facendo però capo al Sindaco.
7. Le occupazioni temporanee vengono considerate a carattere eccezionale, e quindi non connesse ad alcun previo atto di concessione/autorizzazione ma, a semplice nulla osta rilasciato dal competente Servizio di Polizia Locale, quando effettuate con: tavolini per presidi,

trespoli e occupazioni similari che hanno durata non superiore a giorni 2 e per le occupazioni così definite al precedente art. 26, p. 8.

8. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni e per quelle di durata non inferiore ad un mese (30 giorni) o che si verifichino con carattere ricorrente, il canone, determinato dal successivo art. 33, è ridotto nella misura specificata nell'allegato E) al presente regolamento. Le sopraccitate riduzioni non si applicano alle occupazioni effettuate per la sosta e somministrazione all'aperto di alimenti e bevande mediante dehors, tavoli e sedie dei pubblici esercizi e delle attività artigianali.

Articolo 29

Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie, secondo l'elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche all'allegato A) a questo regolamento, quale parte integrante.

Articolo 30

Determinazione della misura di tariffa base

Occupazioni temporanee

- A) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, il canone è commisurato alla superficie occupata (metro quadro o lineare) in rapporto alla durata delle occupazioni (giorni), ed è graduato a seconda dell'importanza dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, e si applica sulla base delle misure di tariffa base così come determinate nell'allegato B) al presente regolamento
- B) Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui alla lettera A), è determinata a fasce orarie così come determinate nell'allegato B) al presente regolamento

Occupazioni permanenti

- C) Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, il canone è dovuto per anni solari e a ciascuno corrisponde un'obbligazione autonoma ed è commisurato alla superficie occupata, in rapporto alla durata delle occupazioni, ed è graduato a seconda dell'importanza dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, e si applica sulla base delle misure base di tariffa così come determinate nell'allegato B) al presente regolamento

Annualmente l'Amministrazione Comunale determinerà le tariffe per le suddette occupazioni temporanee e permanenti.

Articolo 31

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione – CE - è determinato dall'importanza delle strade, aree e spazi, del valore della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, come è risultante dalla tabella presente all'allegato C) al presente regolamento, per il quale va moltiplicata la misura base di tariffa di cui all'articolo 30 del

presente regolamento.

Articolo 32

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

A) Occupazioni Permanenti

1) Occupazione del suolo

- a) Per le occupazioni con edicole, chioschi e simili, nei casi in cui tali costruzioni non siano assoggettate all' imposta sui fabbricati e relative sovrimposte, il canone si computa misurando alla base la loro superficie compresa quella del basamento relativo se sopraelevato. Le coperture sporgenti vengono assoggettate come occupazioni del soprassuolo;
- b) Per le occupazioni con fioriere, vasi e simili - di proprietà di privati o collocati dal Comune ma ceduti a privati, dissuasori – segnaletica orizzontale o altre forme d'occupazioni per delimitare l'area antistante gli accessi carrabili o altri spazi da sottoporre a propria esclusiva disponibilità, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa allo spazio riservato, comprensivo di eventuale accesso veicolare o pedonale;
- c) Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni, può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati e rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

- a) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i., ricondotto all'unità di misura sopraindicata;
- b) Per le occupazioni con tende a fronte di esercizi pubblici e commerciali, eccedenti la proiezione sul suolo di mt 1.50, il canone si computa misurando tutto lo sviluppo frontale della tenda;

3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio

- a) Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato;
- b) Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione;

- c) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, la superficie di riferimento del canone è quella corrispondente al singolo posto-auto o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

- a) Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione;
- b) Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

- a) Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

6) Occupazioni per accesso alle proprietà – definizione

- a) Gli accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico che siano a filo con il manto stradale o in presenza di un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non danno luogo all'applicazione del canone;
- b) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. La superficie di divieto non può superare i dieci metri quadrati e non è consentita alcuna realizzazione di opere e l'esercizio di particolari attività - Il canone viene determinato dalla tariffa corrispondente alla tipologia di occupazione;
- c) La superficie assoggettabile degli accessi carrabili e pedonali contemplati nelle presenti definizioni, è quella risultante dal relativo atto di concessione/autorizzazione e si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare «convenzionale»;
- d) Le norme che disciplinano nel territorio comunale l'uso del suolo pubblico per la parte riguardante l'apertura di passi carrabili, sono rimandate alle Disposizioni comunali per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione permanente di suolo pubblico mediante passi carrabili.

B) Occupazioni temporanee

1) Occupazione del suolo

- a) Per le occupazioni con tavoli, tavolini e sedie ad uso caffè, ristoranti, osterie e simili, si conteggia come occupata l'area intermedia tra i tavolini, nonché quella che occorre per

l'uso delle sedie, valutando la superficie circoscritta nei punti più esterni della effettiva occupazione comprendendo lo spazio necessario per l'ingresso nell'esercizio. Per le occupazioni dei dehors delimitati con struttura si fa riferimento all'occupazione delimitata dalla struttura stessa così come disposto nell'apposito regolamento dehors.

Per le occupazioni con espositori o simili si conteggia come occupata l'area intermedia tra le strutture valutando la superficie circoscritta nei punti più esterni della effettiva occupazione comprendendo lo spazio necessario per l'ingresso nell'esercizio.

- b) Ai fini della determinazione del canone, per le occupazioni temporanee di aree destinate alla realizzazione di manifestazioni aperte al pubblico quali sagre, feste ed altre iniziative a carattere ricreativo, sportivo, culturale, religioso, benefico, organizzate da qualunque soggetto, ed in particolare da associazioni, enti, comitati, partiti politici, Enti del Terzo Settore, ed approvate dalla G.C. all'interno del calendario annuale delle manifestazioni, le superfici complessive delle aree utilizzate sono così calcolate:
- in ragione del 15 % per le aree della 1° categoria (zona centro)
 - in ragione del 10 % per le aree della 2° categoria (zona periferia)
 - in ragione del 15 % per le aree della 3° categoria (zona arena esterna Castello Visconteo).

Per le superfici superiori ai 4000 mq si applicano le riduzioni come indicate dal precedente capoverso b); e le superfici eccedenti i mq. 4000 vengono altresì ridotte di un ulteriore 1/5.

In ogni caso alle superfici totali non superiori a mq 100, non si applicano tutte le predette riduzioni di superficie.

Alle predette tipologie di occupazione non si applicano le riduzioni previste dall'art. 28 c.8.

Sono esclusi dalle presenti riduzioni le occupazioni svolte per le attività dello spettacolo viaggiante a cui si applicano le riduzioni previste dal presente regolamento all'art.32, lettera B), punto 5), lett. b), e all'art.28 c.8.

In ogni caso, l'importo minimo da corrispondere per le occupazioni individuate dal presente comma b) non potrà essere inferiore ad €. 100,00, indipendentemente dalla durata dell'occupazione; sono escluse dall'importo minimo le occupazioni effettuate da parte dei singoli operatori economici (hobbisti, commercianti, pubblici esercizi, ecc...) effettuate all'interno delle iniziative organizzate direttamente dal Comune (fiere, sagre, mercatini) per i quali l'importo minimo del canone di occupazione non può essere inferiore a:

- | | |
|---|--------------|
| - operatori economici (pubblici esercizi, espositori, ecc ..) | €. 25,00/die |
| - Hobbisti | €. 15,00/die |

L'area viene concessa all'organizzatore dell'evento il quale può avvalersi di altri soggetti, in possesso, se richiesto, dei requisiti previsti dalle norme vigenti, per le iniziative correlate inserite nella manifestazione stessa (a puro titolo esemplificativo: mostre, vendite, trattenimenti danzante, spettacoli di arte varia, attività dello spettacolo viaggiante.)

- c) Durante le fiere e le sagre il canone di occupazione degli operatori del commercio su aree pubbliche non può essere inferiore ad €. 25,00/die

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

- a) Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

3) Occupazioni in aree di parcheggio

- a) Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dal Comune, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dal presente regolamento in mq 10, corrispondente al singolo posto – auto. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi. Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A) punto n. 3.

4) Occupazioni in aree occasionali di mercato

- a) Per i mercati, individuati con atto deliberativo, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

5) Spettacoli viaggianti

- a) Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone. Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione;
- b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Articolo 33

Criteri ordinari di determinazione del canone

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue e come riassunto nell'allegato D) al presente regolamento:

A) Occupazioni Permanenti

Tariffa Permanente - TARP - la tariffa base (TBP), nella misura stabilita nell'allegato B), moltiplicata per il valore del coefficiente economico CE stabilito nell'allegato C). L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri

lineari (MQ/ML).

Formula: $TBP \times CE \times MQ/ML = \text{Tariffa per le occupazioni permanenti}$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A) se l'occupazione si è protratta per oltre 6 mesi; quella giornaliera di cui al comma 1, lettera B), per i giorni di effettiva occupazione, se inferiore.

B) **Occupazioni Temporanee**

Tariffa Temporanea - TART - la tariffa base (TBT), nella misura stabilita nell'allegato B), moltiplicata per il valore del coefficiente economico CE stabilito nell'allegato C). L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML), e per i giorni di occupazione.

Formula: $TBT \times CE \times MQ/ML \times GG \text{ (giorni)} = \text{Tariffa per le occupazioni temporanee}$

Tariffa inferiore al Giorno – TARG - la tariffa della fascia oraria (TFO), nella misura stabilita nell'allegato B). L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML).

Formula: $TFO \times CE \times MQ/ML = \text{Tariffa per le occupazioni inferiori al giorno}$

Articolo 34

Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., il canone è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa stabilita dall'art. 63 del Decreto legislativo n. 446/1997 e s.m.i. In sede di prima applicazione predetto onere è di € 0,77 per utente;
2. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, intendendosi per attività strumentale quella direttamente connessa all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.
3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato, sulla base delle modalità di cui al precedente punto 1; considerando per la determinazione del canone annuo, il numero degli utenti risultante alla data del 1 gennaio di ogni anno.
4. Il Comune può, con apposito atto, rettificare il presente articolo, apportando modifiche ai criteri di applicazione del canone, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63, D.Lgs 466/1997, lettera f) e s.m.i.

Articolo 35

Modalità e termini per il pagamento del canone ed accessori

Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato ad anno solare ad eccezione del canone relativo all'anno di rilascio della concessione che verrà corrisposto in dodicesimi in base al periodo di effettiva occupazione.
2. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti, va effettuato nel rispetto dei termini stabiliti nell'atto concessorio; relativamente agli anni successivi a quello di rilascio della concessione o autorizzazione il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Il versamento di cui al comma precedente deve avvenire in un'unica soluzione, salvo quanto di seguito indicato:
 - a) qualora l'importo del canone, riferito ad anno, risulti superiore a € 1.000,00, può essere disposto, su richiesta del Concessionario, un pagamento rateale fino ad un massimo di 4 (quattro) rate trimestrali di eguale importo, secondo le seguenti scadenze: 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. L'omesso o tardivo versamento di una rata fa decadere il beneficio.

In ogni caso il pagamento dell'importo residuo deve essere effettuato prima della cessazione dell'occupazione.

4. Il versamento del canone è effettuato dal titolare della concessione; se la concessione è rilasciata a più soggetti, ognuno è obbligato in solido al pagamento del canone.
5. Gli ampliamenti nell'occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previo conguaglio con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
6. Per le occupazioni a carattere permanente, non si effettua il versamento del canone dovuto qualora questo sia di ammontare inferiore a € 10,00.

Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato prima del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, salvo quanto di seguito indicato:
 - a) qualora l'importo del canone, riferito ad ogni singola concessione, risulti superiore a € 1.000,00, può essere disposto, su richiesta del Concessionario, un pagamento rateale fino ad un massimo di 4 (quattro) rate anticipate di uguale importo.
 - b) Per le occupazioni realizzate dagli operatori in aree pubbliche durante i mercati settimanali il pagamento del canone e del canone forfettario dovrà essere corrisposto in 2 (due) rate

entro le seguenti scadenze:

- I° rata entro il 28/02 di ogni anno pari ai 2/3 dell'importo complessivo annuo
- II° rata entro il 30/09 di ogni anno pari ad 1/3 dell'importo complessivo annuo.

c) Per le occupazione effettuate mediante dehors stagionali, qualora l'importo del canone, riferito ad ogni singola concessione, risulti superiore a € 1.000,00, è disposto, su richiesta del concessionario, il pagamento in n.3 (tre) rate di pari importo da corrispondere alle seguenti scadenze:

- I° rata - al rilascio dell'atto di concessione all'occupazione;
- II° rata - entro il 31/07 di ogni anno;
- III° rata - 30 giorni prima della data di fine occupazione.

Per le occupazione effettuate mediante dehors continuativi, qualora l'importo del canone, riferito ad ogni singolo anno, risulti superiore a € 1.000,00, è disposto, su richiesta del concessionario, il pagamento in n.4 (quattro) rate di pari importo da corrispondere alle seguenti scadenze:

- I° rata - al rilascio dell'atto di concessione all'occupazione / per gli anni successivi entro il 01/01;
- II° rata - entro il 01/04 di ogni anno;
- III° rata - entro il 01/07 di ogni anno;
- IV° rata - entro il 01/10 di ogni anno;

d) Per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti assegnatari di posteggio nelle fiere, prima dell'inizio dell'occupazione.

L'omesso o tardivo versamento di una rata fa decadere il beneficio.

2. Per le occupazioni a carattere temporaneo, non si effettua il versamento del canone dovuto qualora questo sia inferiore a € 0,50.
3. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nell'avviso di contestazione previsto dall'articolo 38 del presente Regolamento.

Articolo 36

Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune, intestato "Comune di Pandino - Versamento canone (permanente o temporaneo) occupazione spazi aree pubbliche - Cosap", con arrotondamento a un euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 centesimi di euro o per eccesso se è superiore. E' ammesso, altresì, il versamento mediante:
 - bonifico bancario presso la tesoreria comunale;
 - con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune, aperto presso un'agenzia di istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.
 - A mezzo del sistema " PagoPA" previsto dalle normative vigenti;
 - A mezzo economico.

Articolo 37

Sanzioni

1. Le occupazioni effettuate senza concessione o autorizzazione sono considerate abusive. Sono altresì le occupazioni di cui al precedente art.19.
2. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente pubblico ufficiale ovvero, in caso di affidamento in concessione di servizio, dal concessionario o da persona da esso delegato, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata aumentata del 50% (cinquanta per cento).
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria in cui minimo editale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo editale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n.689;
 - c) le sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs. 30/04/92 n.285 e s.m.i.;
3. L'omesso o parziale pagamento del canone comporta l'applicazione di una penale pari al 30% del canone dovuto o del restante canone dovuto, oltre alle spese di notifica dell'avviso di pagamento e agli interessi legali da computarsi a giorno a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento entro il quale doveva essere effettuato il pagamento.
4. Nel caso di tardivo pagamento, si applica una penale pari al 10% dell'importo dovuto se il pagamento è stato effettuato entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza stessa; oltre tale termine la penale è pari al 20%.
5. Sulle somme pagate a titolo di canone si applicano gli interessi previsti per legge.
6. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento non sanzionabili in base ai precedenti commi, o in base all'articolo 20, comma 4, del Decreto legislativo n. 285/1992 e s.m.i., sono punite con la sanzione amministrativa nella misura da € 50,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni previste nelle sezioni I e II del Capo I della Legge n. 689/1981, e s.m.i..

Articolo 38

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'accertamento dell'entrata del canone per l'occupazione a carattere temporaneo, è costituito dal provvedimento concessorio ed avviene contestualmente all'emanazione del provvedimento. Per quelle a carattere permanente, l'accertamento negli anni successivi a quello del rilascio avviene con l'invio del bollettino postale.
2. Al fine del controllo di cui al comma precedente, il Funzionario responsabile verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta ed all'occorrenza fissa la relativa scadenza per il pagamento.
3. In caso di occupazione abusiva, il Funzionario responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso, nonché le operazioni connesse alla liberazione dell'area.
4. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, le attribuzioni di cui ai commi precedenti

spettano al Concessionario nella persona del legale rappresentante o persona dallo stesso delegata.

5. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone non pagate alle scadenze stabilite e delle relative sanzioni è effettuata coattivamente nelle forme consentite dalle norme vigenti in materia.
6. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al precedente comma. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
7. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Responsabile di cui al successivo articolo. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato deve comunque presentare entro 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
8. Circa i termini di prescrizione degli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 39

Funzionario Responsabile

1. E' Responsabile della gestione del canone il Funzionario designato in tal senso.
2. In particolare, il Responsabile:
 - a) esamina le richieste di occupazione;
 - b) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione;
 - c) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione, anche coattiva, ed applica le sanzioni;
 - d) compie ogni altra attività rilevante, comunque disposta dalla legge e dai Regolamenti, in materia di canone di concessione.
3. Il Responsabile competente al rilascio della concessione:
 - a) esprime il consenso od il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
 - b) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività operative;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva.
4. In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, le attività di cui al presente articolo sono svolte, ad eccezione della fase amministrativa che resta di esclusiva spettanza del Comune, dal legale rappresentante, o persona dallo stesso delegata, della società concessionaria del servizio.

Articolo 40

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e per quanto dovuto, restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 41
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono rinnovate sino alla loro scadenza naturale sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
3. Il canone di occupazione di suolo pubblico temporaneo o permanente di cui al vigente regolamento può essere integrato da canoni di utilizzo delle aree, stabiliti da apposito atto giuntale, per il primo anno di applicazione del presente regolamento i canoni di utilizzo aree sono determinati come indicato nell'allegato F) al presente regolamento.

Articolo 42
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio del 2018.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, nella sua globalità, si applicano le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia.
3. Il precedente Regolamento di disciplina nel territorio comunale, i criteri di rilascio delle concessioni/autorizzazioni per opere temporanee e permanenti nonché l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2013, viene abrogato;
4. L'atto di indirizzo per l'applicazione del canone di occupazione e tariffa per servizi organizzativi presso l'arena esterna del castello Visconteo in occasione di luna park, feste di partito e similari, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 19/06/2012, viene disapplicato;
5. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
6. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE – articolo 29

<p>La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 3° categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:</p>
--

<p>Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla 1ª categoria</p>

<p>Zona CENTRO</p>

<p>l'area delimitata dalle Circonvallazioni A,B,C,D entrambi i fronti comprendente le Vie e Piazze quali: Via BECCARIA, Via CASTELLO nel tratto compreso tra Via Umberto I e Via Circonvallazione B/C, Via CIRCONVALLAZIONE A, Via CIRCONVALLAZIONE B, Via CIRCONVALLAZIONE C e Via CIRCONVALLAZIONE D, VIA GARIBALDI nel tratto compreso tra Via Roma ed il civico n. 48, Via GOITO, Via MAGENTA, Via MILANO fino al civico n. 48, Via PALESTRO, P.zza Carlo Alberto, Piazza Rinascente, Viale RIMEMBRANZE, Via SOLFERINO, Via S. DA PANDINO, Via UMBERTO I°, Via VERDI, P.ZZA VITT. EMENUELE III, Via XX SETTEMBRE.</p>

<p>Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla 2ª categoria</p>

<p>Zona PERIFERIA</p>

<p>l'area posta all'esterno delle Circonvallazioni A, B, C, D, comprendente anche le Vie e Piazze delle Frazioni di Nosadello e di Gradella.</p>
--

<p>Elenco delle aree e degli spazi pubblici appartenenti alla 3ª categoria</p>

<p>Zona ARENA ESTERNA DEL CASTELLO VISCONTEO</p>

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE – articolo 30
--

1) Occupazioni Temporanee		
		€
A)	Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:	1,34
B)	Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma A, è determinata a fasce orarie	
	Dalle ore 08,00 alle ore 14,00	0,68
	Dalle ore 14,00 alle ore 20,00	0,53
	Dalle ore 20,00 in poi	0,13
2) Occupazioni Permanenti		
C)	Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è di	23,40

COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE – articolo 31

1) SUDDIVISIONE TERRITORIO COMUNALE		COEFF.
CAT. 1:	CENTRO	1,10
CAT. 2:	PERIFERIA comprendente le Frazioni di Nosadello e Gradella	0,90
CAT. 3:	ARENA ESTERNA CASTELLO VISCONTEO	1,00

2) TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI		COEFF.
occupazioni effettuate in occasione di fiere, manifestazioni/eventi culturali, politiche , ricreative sportive, festeggiamenti - organizzate da qualsiasi soggetto ed approvate da A.C. - ad esclusione di quelle realizzate per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei venditori ambulanti		0,25
occupazioni realizzate con l'installazione di giostre, circhi, ed attrazioni similari per lo spettacolo viaggiante		0,20
occupazioni temporanee con espositori di prodotti in genere o con merce destinate alla vendita da parte di commercianti in sede fissa, attività artigianali		0,27
occupazioni temporanee con chioschi e distributori automatici con merce destinate alla vendita		1,10
occupazioni temporanee con dehors, tavoli, sedie/elementi per la somministrazione dei pubblici esercizi e delle attività artigianali per la sosta e la somministrazione di alimenti e bevande delimitati con pareti mobili autoportanti o simili		0,35
1	posizionamento di dehors, tavoli, sedie/elementi per la somministrazione delimitati con fioriere/barriere estetiche/catene	0,205
2	posizionamento di dehors con solo tavoli e sedie/elementi per la somministrazione senza delimitazioni	0,173
occupazioni connesse alla promozione di attività commerciali di beni, professioni e servizi		0,63
occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo		0,31
occupazioni effettuate per il commercio su aree pubbliche da venditori ambulanti, spuntisti, battitori, produttori agricoli durante il mercato com.le di Pandino		0,27
occupazioni effettuate nell'ambito del "mercato di vendita dei produttori agricoli"		0,24
occupazioni effettuate per il commercio su aree pubbliche da venditori ambulanti, spuntisti, battitori, produttori agricoli durante i mercati com.li delle Frazioni di Nosadello e Gradella		0,09
occupazioni connesse all'attività edilizia		1,05
occupazioni realizzate da soggetti con fine di lucro per eventi e riprese televisive/cinematografiche		0,35
occupazioni con distributori di carburante		0,41
occupazioni con cartelloni pubblicitari ed insegne (proiezione al suolo)		0,45
occupazioni di natura non riconducibili ad uno dei precedenti punti		1,20

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE – articolo 33

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI		OCCUPAZIONI TEMPORANEE			OCCUPAZIONI PERMANENTI		
		TARIFFE €/MQ/GIORNO			TARIFFE €/MQ/ANNO		
		CAT. 1	CAT. 2	CAT. 3	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 3
occupazioni effettuate in occasione di fiere, manifestazioni/eventi culturali, politiche, ricreative sportive, festeggiamenti - organizzate da qualsiasi soggetto ed approvate da A.C. - ad esclusione di quelle realizzate per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei venditori ambulanti		€ 0,37	€ 0,30	€ 0,34	€ 6,44	€ 5,27	€ 5,85
occupazioni realizzate con l'installazione di giostre, circhi, ed attrazioni similari per lo spettacolo viaggiante		€ 0,29	€ 0,24	€ 0,27	€ 5,15	€ 4,21	€ 4,68
occupazioni temporanee con espositori di prodotti in genere o con merce destinate alla vendita da parte di commercianti in sede fissa, attività artigianali		€ 0,40	€ 0,33	€ 0,36	€ 6,95	€ 5,69	€ 6,32
occupazioni temporanee con chioschi e distributori automatici con merce destinate alla vendita		€ 1,62	€ 1,33	€ 1,47	€ 28,31	€ 23,17	€ 25,74
occupazioni temporanee con dehors, tavoli, sedie/elementi per la somministrazione dei pubblici esercizi e delle attività artigianali per la sosta e la somministrazione di alimenti e bevande delimitati con pareti mobili autoportanti o simili		€ 0,52	€ 0,42	€ 0,47	€ 9,01	€ 7,37	€ 8,19
1	posizionamento di dehors, tavoli, sedie/elementi per la somministrazione delimitati con fioriere/barriere estetiche/catene	€ 0,30	€ 0,25	€ 0,27	€ 5,28	€ 4,32	€ 4,80
2	posizionamento di dehors con solo tavoli e sedie/elementi per la somministrazione senza delimitazioni	€ 0,26	€ 0,21	€ 0,23	€ 4,45	€ 3,64	€ 4,05
occupazioni connesse alla promozione di attività commerciali di beni, professioni e servizi		€ 0,93	€ 0,76	€ 0,84	€ 16,22	€ 13,27	€ 14,74
occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo		€ 0,46	€ 0,37	€ 0,42	€ 7,98	€ 6,53	€ 7,25
occupazioni effettuate per il commercio su aree pubbliche da venditori ambulanti, spuntisti, battitori, produttori agricoli durante il mercato com.le di Pandino		€ 0,40	€ 0,33	€ 0,36	€ 6,95	€ 5,69	€ 6,32
occupazioni effettuate nell'ambito del "mercato di vendita dei produttori agricoli"		€ 0,35	€ 0,29	€ 0,32	€ 6,18	€ 5,05	€ 5,62
occupazioni effettuate per il commercio su aree pubbliche da venditori ambulanti, spuntisti, battitori, produttori agricoli durante i mercati com.li delle Frazioni di Nosadello e Gradella		€ -	€ 0,11	€ -	€ -	€ 1,90	€ -
occupazioni connesse all'attività edilizia		€ 1,55	€ 1,27	€ 1,41	€ 27,03	€ 22,11	€ 24,57
occupazioni realizzate da soggetti con fine di lucro per eventi e riprese televisive/cinematografiche		€ 0,52	€ 0,42	€ 0,47	€ 9,01	€ 7,37	€ 8,19
occupazioni con distributori di carburante		€ 0,60	€ 0,49	€ 0,55	€ 10,55	€ 8,63	€ 9,59
occupazioni con cartelloni pubblicitari ed insegne (proiezione al suolo)		€ 0,66	€ 0,54	€ 0,60	€ 11,58	€ 9,48	€ 10,53
occupazioni di natura non riconducibili ad uno dei precedenti punti		€ 1,77	€ 1,45	€ 1,61	€ 30,89	€ 25,27	€ 28,08

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA INFERIORE AL GIORNO

IL CALCOLO DELLA TARIFFA E' DETERMINATO MOLTIPLICANDO GLI IMPORTI AD ORE INDIVIDUATI NELL'ALLEGATO B) PER I RISPETTIVI COEFFICIENTI (suddivisione territorio comunale e tipologia di occupazione) INDIVIDUATI NELL'ALLEGATO C)

DURATA DELLE OCCUPAZIONI – articolo 28

Riduzioni	
A) Per le occupazioni “temporanee” di durata non inferiore a quindici giorni, il canone è ridotto del:	20 per cento
B) Per le occupazione “temporanee” di durata non inferiore ad un mese (30 giorni), il canone è ridotto del:	40 per cento
C) Per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente il canone è ridotto del:	50 per cento

CANONI DI UTILIZZO AREE – articolo 41

MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO POMERIGGIO

Canone annuo forfettario di tariffa per la fornitura di servizi alle aree mercatali comprendente la fornitura di energia elettrica fino ad un massimo di 3 kW:

TITOLARI DI POSTEGGIO:

- AUTOMARKET €. 320,00 anno
- BANCHI DI VENDITA €. 100,00 anno

SPUNTISTI

- AUTOMARKET €. 8,00 /die x posteggio
- BANCHI DI VENDITA €. 3,00 /die x posteggio

LUNA PARK E ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Canone forfettario di tariffa per la fornitura di servizi agli operatori del luna park e dello spettacolo viaggiante:

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE:

- €. 25,00 per ogni titolare di autorizzazione/concessione per tutta la permanenza sul territorio comunale indipendentemente dal funzionamento delle attrazioni e degli spettacoli.

PARTE I^a**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

Art. 1	Definizioni
Art. 2	Ambito e scopo del Regolamento
Art. 3	Concessioni/Autorizzazioni
Art. 4	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
Art. 5	Attivazione del procedimento amministrativo
Art. 6	Termine per la definizione del procedimento amministrativo
Art. 7	Istruttoria
Art. 8	Conclusione del procedimento
Art. 9	Rilascio della concessione/autorizzazione
Art. 10	Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
Art. 11	Principali obblighi del Concessionario
Art. 12	Revoca e modifica della concessione/autorizzazione - rinuncia
Art. 13	Decadenza dalla concessione/autorizzazione
Art. 14	Subentro nella concessione/autorizzazione
Art. 15	Rinnovo della concessione/autorizzazione
Art. 16	Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
Art. 17	Occupazioni d'urgenza
Art. 18	Limiti delle occupazioni
Art. 19	Occupazioni abusive

PARTE II^a**DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

Art. 20	Concessione del suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di pubblico passaggio per i pubblici esercizi
Art. 21	Occupazioni di spazi ed aree pubbliche per scavi o manomissioni stradali
Art. 22	Occupazione temporanea di suolo pubblico per fini politici, sindacali, socio-culturali e sportivi senza fini di lucro
Art. 23	Occupazione temporanea di suolo pubblico per l'esercizio dei mestieri itineranti e per la vendita di proprie opere dell'ingegno di carattere creativo
Art. 24	Posteggi per il commercio su aree pubbliche e in forma itinerante
Art. 25	Canone d'uso del suolo pubblico finalizzato allo svolgimento di eventi di promozione commerciale

PARTE III^a**DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

Art. 26	Oggetto del canone
Art. 27	Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 28	Durata delle occupazioni
Art. 29	Suddivisione del territorio comunale
Art. 30	Determinazione della misura di tariffa base
Art. 31	Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione
Art. 32	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
Art. 33	Criteri ordinari di determinazione del canone
Art. 34	Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

Art. 35	Modalità e termini per il pagamento del canone ed accessori
Art. 36	Norme comuni per il versamento
Art. 37	Sanzioni
Art. 38	Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
Art. 39	Funzionario Responsabile
Art. 40	Contenzioso
Art. 41	Disciplina transitoria
Art. 42	Disposizioni finali

Tabelle

Allegato A)
Suddivisione del territorio comunale - Art. 29
Allegato B)
Determinazione della misura di tariffa base - Art. 30
Allegato C)
Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione per la determinazione del canone - Art. 31
Allegato D)
Determinazione delle tariffe – art.33
Allegato E)
Durata delle occupazioni - Articolo 28
Allegato F)
Canoni utilizzo aree – art.41